

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di

MESSINA

e p.c. Ill.mo Procuratore Generale
presso la Suprema Corte di Cassazione

R O M A

On. Consiglio Superiore della Magistratura

R O M A

On. Ministro di Grazia e Giustizia

R O M A

Ill.mo Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di

REGGIO CALABRIA

Il sottoscritto avv. Paolo ROMEO, nato il 19 marzo 1947 a Reggio Calabria ed ivi residente in via SS. 106 terzo tratto, trav. G/2, ritenendosi leso da comportamenti posti in essere da magistrati del distretto di Reggio Calabria nell'ambito del proced. n. 46/93 RGNR-DDA - 74/94 RGIP-DDA, espone sinteticamente alla S.V. quanto segue:

- in data 27.6.1995 il GIP di Reggio Calabria, dott.ssa Iside Russo, applicava nei confronti dell'esponente, con l'ordinanza n. 65/94 R.O.C.C., la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 bis C.P., nell'ambito di una più ampia inchiesta svolta dalla DDA e dalla DIA di Reggio Calabria, denominata "Operazione Olimpia", successivamente annullata dal Tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame, per insussistenza delle condizioni legittimatrici richieste dall'art. 273 CPP;
- nell'ordinanza custodiale venivano utilizzati, tra gli altri, alcuni elementi fattuali che sarebbero dovuti servire quali "riscontri" alle accuse provenienti da alcuni collaboratori di giustizia e, dunque, rivestivano fondamentale rilevanza nell'economia della complessiva motivazione, i quali però si rivelavano non corrispondenti al vero;
- infatti nelle pagine da 30 a 33 del provvedimento restrittivo viene riportata la "biografia giudiziaria" dell'esponente in cui appaiono dati assolutamente inesistenti, e cioè:

- a) il dato relativo all'arresto che si sostiene essere avvenuto il 4.9.1971 (pag. 30);

- b) l'arresto che sarebbe avvenuto il 22.3.1973 (pag. 31);
- c) la presunta condanna a 8 mesi di reclusione del 29.3.1973 (pag. 31);
- d) il dato relativo ad una presunta denuncia per invasione di edificio e violenza (pag. 31);
- e) la presunta denuncia del 10.2.1975 (pag. 31);
- f) la presunta assoluzione per insufficienza di prove da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 18.11.75 (pag. 31);
- g) la presunta condanna da parte del Pretore di Reggio Calabria per emissione di ass. a vuoto (pag. 32);
- h) il dato relativo ad una pronuncia di amnistia per emissione assegno a vuoto (14.2.82);
- i) il presunto arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per "falso e truffa" ai danni dello stato, nonché il dato relativo alla conseguente scarcerazione in data 29.2.1991 (pag. 33)!!!

- inoltre, agli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio (faldone 80°, pagg. 73524-73691) si rinviene un'informativa della Direzione Investigativa Antimafia nella quale a pag. 73691 viene riportato un brano della dichiarazione resa dal collaborante Michele Ierardo nel verbale dell'1.2.1995, del seguente contenuto:

"Riconosco nella foto 68/D l'avvocato Paolo Romeo con cui sono stato detenuto presso il carcere di Reggio Calabria".

Sotto l'indicazione "RISCONTRI" si legge:

*"L'affermazione del collaboratore circa la comune detenzione nel carcere di Reggio Calabria con l'indagato è stata riscontrata. Infatti: - **ROMEO Paolo è stato detenuto** nella c.c. di Reggio Calabria dal 27.03.1976 al 08.06.1976; - **IERARDO Michele è stato ristretto** nella c.c. di Reggio Calabria dal 29.03.1976 al 22.05.1976".*

Ebbene, il dato fornito nei riguardi dell'istante **è assolutamente falso!!!**

- all'utilizzazione di fonti inattendibili ed inquinate si è dunque aggiunto l'utilizzo di atti falsi come l'informativa della DIA o di notizie comunque inveridiche come quelle relative a precedenti penali

e giudiziari insussistenti, che ha concorso nella determinazione del G.i.p. - come risulta chiaramente dalla motivazione - all'illegittima applicazione della misura cautelare.

L'esponente, pertanto, ritiene che l'aver inserito in atti pubblici (informative di p.g., richiesta coercitiva, ordinanza cautelare) notizie oggettivamente false possa integrare il reato di falso ideologico sanzionato dall'art. 479 CP.

Infatti, mentre è pacifica la sussistenza dell'elemento oggettivo, è altrettanto evidente la ricorrenza dell'elemento soggettivo, apparendo assai improbabile che i dati inveridici siano stati inseriti per mero errore, considerata la reiterazione di tale comportamento e la presupposta "professionalità" degli inquirenti e dei magistrati che hanno operato. Non va dimenticato che tutta l'inchiesta che viene pomposamente denominata "Olimpia" si basa esclusivamente (almeno per ciò che riguarda il sottoscritto) sulle dichiarazioni di collaboranti di giustizia e sulla conseguente attività di ricerca dei c.d. "riscontri". Se gli inquirenti forniscono riscontri falsi, ciò evidentemente provoca una serie di prevedibili conseguenze, sia sul corretto iter del procedimento, sia nella sfera dei diritti soggettivi (libertà, vita, salute), costituzionalmente garantiti, delle persone accusate. Evidentemente tali conseguenze non potevano essere ignote a coloro che avevano la responsabilità istituzionale di compiere accertamenti seri e puntuali. D'altra parte, è pacificamente ritenuto sufficiente, per la sussistenza del reato di falso ideologico, il dolo generico.

Per tali motivi, potendo essere coinvolti magistrati del distretto di Reggio Calabria, il sottoscritto si rivolge alla S.V. affinché voglia procedere ad un completo accertamento dei fatti e delle responsabilità di chiunque abbia concorso nella commissione di essi.

Con ossequio.

Reggio Calabria 04.11.95

Avv. Paolo Romeo